

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	2
2. SCOPO.....	2
3. DEFINIZIONI	2
4. CHI PUO' EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE	3
5. COSA PUO' ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE.....	4
6. COME EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE INTERNA	5
6.1. SEGNALAZIONE DA UN SOGGETTO CHE VUOL MANTENERE ANONIMA LA PROPRIA IDENTITÀ EFFETTUATA A MEZZO DI POSTA RACCOMANDATA.....	6
6.2. SEGNALAZIONE EFFETTUATA DA UN SOGGETTO CHE VUOL RENDERE NOTA LA PROPRIA IDENTITÀ EFFETTUATA A MEZZO DI POSTA RACCOMANDATA.....	6
6.3. SEGNALAZIONE ORALE MEDIANTE UN INCONTRO DIRETTO	7
6.4. SEGNALAZIONE ERRONEAMENTE TRASMESSA/RICEVUTA A/DA PERSONA NON INCARICATA A RICEVERLA	7
7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	7
8. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	8
8.1. CONFLITTO DI INTERESSI	8
9. MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE.....	8
9.1 Presa in carico e valutazione preliminare.....	8
9.2 Istruttoria.....	8
9.3 Chiusura dell'istruttoria	9
10. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	9
11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	10
12. MISURE DI PROTEZIONE	11
13. SEGNALAZIONE ESTERNA	12

1. INTRODUZIONE

Il D. Lgs. 24/2023 - che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 (Direttiva Whistleblowing) - disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

La Direttiva Whistleblowing si è posta un duplice obiettivo: tutelare le persone che segnalano violazioni che si verificano all'interno di una determinata realtà organizzativa e rafforzare la legalità all'interno degli enti in funzione di prevenzione dei reati.

Pertanto, il D. Lgs. 24/2023 si pone come unico testo normativo disciplinante gli strumenti di tutela garantiti al segnalante e gli adempimenti organizzativi a carico degli enti.

2. SCOPO

LABORATORIO MUNARI S.r.l. (di seguito anche la "Società"), dando attuazione agli obblighi previsti in materia di segnalazione di illeciti ai sensi del D. Lgs. 24/2023, ha adottato il sistema di gestione oggetto della presente procedura (di seguito "sistema di whistleblowing").

La procedura si propone di descrivere il sistema di whistleblowing, stabilendo gli adempimenti e individuando ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché i controlli effettuati alle attività descritte.

L'obiettivo perseguito dalla procedura è quello di fornire alle persone che segnalano violazioni, chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela loro garantite; la procedura fornisce inoltre istruzioni operative al soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni prevenute.

La procedura è disponibile sul sito internet della Società <https://www.laboratoriomunari.it/> cliccando sulla voce "Whistleblowing".

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, valgono le seguenti definizioni:

«**ANAC**»: Autorità Nazionale Anticorruzione;

«**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D. Lgs. 24/2023, dettagliate al successivo paragrafo 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

«**divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

«**facilitatore**»: la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

«**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione

con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 2 del D. Lgs. 24/2023 nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

«**persona coinvolta**» o «**segnalato**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

«**persona segnalante**» o «**segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

«**responsabile della gestione delle segnalazioni interne**»: la persona, l'ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione ovvero il soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato. Il nominativo ed i recapiti del Responsabile della Gestione delle Segnalazioni sono: HR Manager, telefono 04221627091

«**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

«**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«**segnalazione**» o «**segnalare**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

«**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del D. Lgs. 24/2023;

«**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del D. Lgs. 24/2023;

«**seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

«**violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in violazione della normativa nazionale e europea, come dettagliatamente indicata nel successivo paragrafo 5.

4. CHI PUO' EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Possono effettuare segnalazioni di violazioni di cui siano venuti a conoscenza **nel proprio contesto lavorativo**:

- i lavoratori subordinati della Società, intesi quali: i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, gli apprendisti, lavoratori che eseguono prestazioni occasionali
- i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società;

- gli azionisti della Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società (soci e altri titolari di diritti su azioni o quote sociali, amministratori, componenti del collegio sindacale, titolari di altre cariche o qualifiche, etc.);

La segnalazione può essere effettuata non solo in costanza di rapporto, ma anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. COSA PUO' ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Possono essere oggetto di segnalazione solo ed esclusivamente le violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, quale è la Società, e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 2), 3), 4) e 5) che seguono;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) che seguono;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Sono escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 e, quindi, non possono essere oggetto di segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Restano ferme le disposizioni nazionale o dell'Unione europea in materia di:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- disposizioni di procedura penale;
- autonomia e indipendenza della magistratura;
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- esercizio dei diritti dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della L. 300/1970.

6. COME EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha adottato un canale di segnalazione attraverso strumenti tradizionali consistente in:

- a) posta raccomandata;
- b) forma orale, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

In entrambi i casi la Società garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Di seguito si riportano le modalità di segnalazione effettuate attraverso gli strumenti di cui alle precedenti lettere a) e b)

6.1. SEGNALAZIONE DA UN SOGGETTO CHE VUOL MANTENERE ANONIMA LA PROPRIA IDENTITÀ EFFETTUATA A MEZZO DI POSTA RACCOMANDATA

Premessa

Sono considerate anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di fare emergere fatti e situazioni determinate come specificato al paragrafo 7, saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, procedendo alla loro registrazione e conservazione della relativa documentazione nei termini indicati al paragrafo 11.

La protezione come prevista al paragrafo 13 è garantita anche al segnalante anonimo, che ritiene di avere subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Modalità di effettuazione della segnalazione

Inserire la segnalazione in una busta chiusa.

Il segnalante anonimo che eventualmente voglia ricevere comunicazione sull'esito della segnalazione potrà inserire in una seconda busta chiusa l'indicazione di un recapito (ad esempio cassetta postale o altro mezzo) che comunque garantisca l'anonimato del segnalante.

Inserire la busta chiusa contenente la segnalazione e l'eventuale busta contenente i recapiti in una ulteriore busta chiusa recante all'esterno la dicitura "RISERVATA" e spedita a mezzo di **raccomandata semplice** (NON CON RICEVUTA DI RITORNO) – senza indicare il mittente – indirizzata a:

LABORATORIO MUNARI S.R.L.
all'attenzione del Responsabile delle segnalazioni
Via A. Costa 19/B (Mestre) 30172 Venezia

6.2. SEGNALAZIONE EFFETTUATA DA UN SOGGETTO CHE VUOL RENDERE NOTA LA PROPRIA IDENTITÀ EFFETTUATA A MEZZO DI POSTA RACCOMANDATA

Modalità di effettuazione della segnalazione

Prevedere una prima busta chiusa all'interno della quale dovranno essere inseriti i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed una seconda busta chiusa contenente la segnalazione puntualmente circostanziata. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura "RISERVATA" e spedita a mezzo di **raccomandata con ricevuta di ritorno** indirizzata a:

LABORATORIO MUNARI S.R.L.
all'attenzione del Responsabile delle segnalazioni
Via A. Costa 19/B (Mestre) 30172 Venezia

6.3. SEGNALAZIONE ORALE MEDIANTE UN INCONTRO DIRETTO

Per la segnalazione orale dovrà essere richiesto un appuntamento presso il Responsabile della Gestione delle Segnalazioni fissato entro un termine ragionevole chiamando il numero 041962931. In tal caso saranno concordati i tempi, i luoghi e le modalità. Il colloquio potrà avere una durata massima di 1 ora la dinamica di interazione sarà sotto forma di domande del Responsabile della Gestione delle Segnalazioni e risposte del segnalante.

Al termine del colloquio il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne redigerà verbale dell'incontro, che il segnalante verificherà, rettificherà e confermerà mediante sottoscrizione.

Il verbale dell'incontro, la segnalazione con l'eventuale documentazione di supporto e ogni altra comunicazione sono conservati in luogo sicuro, accessibile unicamente al Responsabile della gestione delle segnalazioni interne. Le segnalazioni sono protocollate in un apposito registro protocollo, le cui pagine sono numerate e costituisce il database cartaceo riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, la rintracciabilità di tutta la documentazione prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

L'archiviazione del registro protocollo e di tutta la documentazione relativa alle segnalazioni è effettuata all'interno di apposita cassaforte il cui accesso è autorizzato al solo Responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

Nota: Tramite la segnalazione orale, la tutela della identità personale del segnalante può risultare in concreto più debole a causa della sua stessa natura, che impone la presenza fisica del segnalante presso i locali di LABORATORIO MUNARI S.R.L. . La segnalazione scritta mediante raccomandata è suggerita in via prioritaria.

6.4. SEGNALAZIONE ERRONEAMENTE TRASMESSA/RICEVUTA A/DA PERSONA NON INCARICATA A RICEVERLA

Nel caso in cui la segnalazione sia stata erroneamente trasmessa/ricevuta a/da persona non incaricata a riceverla, e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, sarà obbligo di questa di dare pronta evidenza del suo ricevimento al gestore della segnalazione, in ogni caso entro 7 (sette) giorni da tale ricevimento, dando contestuale notizia di tale trasmissione al segnalante, fermo restando tutti gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente policy anche in capo al medesimo (e conseguente sua responsabilità nel caso di violazione della stessa).

7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire l'accertamento e la verifica dei fatti da parte del Responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni non possono riguardare generici sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto.

8. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è lo Human Resources Manager.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è tenuto alla riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

8.1. CONFLITTO DI INTERESSI

Qualora il gestore delle segnalazioni versi in conflitto di interessi, in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante, la segnalazione verrà gestita dal DPO.

9. MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

9.1 Presa in carico e valutazione preliminare

Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, tramite i recapiti indicati dal segnalante, rilascia a quest'ultimo un avviso di ricevimento.

Procede poi a verificare se la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del D.lgs. 24/2023. All'esito, laddove la segnalazione esuli dall'ambito di applicazione del D. Lgs. citato, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne archivia la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante tramite i recapiti indicati dal segnalante.

Qualora la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione del D.lgs. citato, ma non sia sufficientemente dettagliata, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, tramite i recapiti indicati dal segnalante, provvede a formulare al segnalante le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti.

9.2 Istruttoria

La fase istruttoria è volta all'accertamento dei fatti segnalati. Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne provvede a svolgere gli accertamenti istruttori opportuni, eventualmente anche attraverso il supporto di uno o più consulenti esterni, mantenendo le interlocuzioni con il segnalante.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne può richiedere integrazioni o chiarimenti al segnalante. Inoltre, può acquisire informazioni dalle persone coinvolte nella segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla persona coinvolta dell'esistenza della segnalazione, garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne può sentire le persone menzionate nella segnalazione, ha accesso a tutti i dati e documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria e può acquisire

dalle funzioni aziendali tutti gli elementi informativi necessari. Le funzioni aziendali coinvolte devono garantire piena collaborazione al Responsabile della gestione delle segnalazioni interne per quanto necessario allo svolgimento dell'istruttoria, nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dalla procedura.

9.3 Chiusura dell'istruttoria

All'esito dell'istruttoria il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è tenuto a fornire riscontro al segnalante.

Qualora il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne disporrà l'archiviazione con adeguata motivazione, dando riscontro al segnalante. Se il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ritiene che la segnalazione archiviata, in quanto manifestamente infondata, sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio al segnalato, ne darà comunicazione al Consiglio di amministrazione della Società ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa anche nei confronti del segnalante.

Qualora il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ravvisi elementi di fondatezza, dovrà predisporre una relazione al Consiglio di amministrazione sugli esiti delle indagini e sui motivi che hanno condotto a qualificare fondata la segnalazione. Darà riscontro al segnalante, comunicando di avere informato il Consiglio di amministrazione per assumere i provvedimenti ritenuti necessari.

Il riscontro è fornito entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione.

Il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, dal momento che possono essere comunicate le informazioni relative alle attività istruttorie che il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

10. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni avvengono in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e al D. Lgs. 196/2003.

Il Titolare del trattamento è la Società.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è stato designato quale autorizzato al trattamento ex art. 29 del Regolamento.

Titolare e persone autorizzate del trattamento garantiscono di attenersi ai seguenti principi fondamentali:

- liceità, correttezza e trasparenza;
- limitazione della finalità;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza;
- responsabilizzazione;
- privacy by design e by default.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 *undecies* del D. Lgs. 196/2003.

I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti e, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

La tutela dei dati personali è assicurata al segnalante, al facilitatore, alla persona coinvolta e alla persona menzionata nella segnalazione (di seguito "interessati").

Agli interessati è resa una informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione nel sito internet della Società, reperibile nella sezione denominata "QUICKLINK" cliccando su "Whistleblowing". Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo viene resa un'informativa ad hoc.

I dati sono conservati con modalità tali da consentire l'identificazione degli interessati per il tempo strettamente necessario alla gestione della specifica segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

In ottemperanza all'art. 13, comma 6, del D. Lgs. 24/2023, è stata effettuata la valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento al fine di definire e applicare le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

È stato altresì aggiornato il registro delle attività del trattamento, integrandolo con il trattamento dei dati effettuato nell'ambito della procedura di gestione delle segnalazioni.

11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate a persone diverse dal Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, designato quale autorizzato al trattamento ex art. 29 del Regolamento.

È fatto salvo il caso in cui il segnalante manifesti il proprio consenso espresso alla rivelazione della propria identità.

La rivelazione è inoltre consentita nei seguenti casi: (i) nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, qualora l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare (ii) nell'ambito della procedura di segnalazione qualora la rivelazione della identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. In entrambi i casi la rivelazione è consentita unicamente a seguito dell'acquisizione del consenso del segnalante previa comunicazione in forma scritta delle motivazioni che rendono necessario il disvelamento.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p. (non oltre la chiusura delle indagini preliminari).

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai facilitatori, con le medesime garanzie previste per il segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti del responsabile l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché da parte della Società l'adozione di provvedimenti disciplinari.

12. MISURE DI PROTEZIONE

Nei confronti del segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi.

Per la definizione di 'ritorsione' si rimanda al paragrafo 3.

Le medesime misure sono estese ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante o denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà del segnalante o denunciante o per i quali lo stesso lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni previsto dal D. Lgs. 24/2023 è subordinata alle condizioni e requisiti di seguito indicati:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole (fondato motivo) che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. 24/2023;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal capo II del D. Lgs. 24/2023.

In difetto di tali condizioni e requisiti

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina prevista dal D. Lgs. 24/2023 e quindi il regime di protezione non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta dal D. Lgs. 24/2023 ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

In ogni caso, è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite; non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio". Peraltro, non rilevano ai fini del diritto alle misure di protezione la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

Gli atti ritorsivi assunti in ragione della segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Il segnalante che ritiene di avere subito una ritorsione in ragione della segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Ferme le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di ANAC, qualora accerti che sono state commesse ritorsioni, la Società può adottare nei confronti del responsabile provvedimenti disciplinari.

13. SEGNALAZIONE ESTERNA

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 24/2023 ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna (raggiungibile all'URL <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>) utilizzabile nelle seguenti ipotesi:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 24/2023;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.